



Bruxelles, 26.10.2022
C(2022) 7877 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26.10.2022

che approva il programma "Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia

CCI 2021IT16RFPR015

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26.10.2022

che approva il programma "Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia

CCI 2021IT16RFPR015

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 9 maggio 2022 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia conclude in merito al mancato rispetto di alcune condizioni abilitanti tematiche. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni connesse agli obiettivi specifici interessati dalle condizioni abilitanti non soddisfatte possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione fino a quando la Commissione non

¹ GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

abbia informato lo Stato membro del rispetto della relativa condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.

- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 12 luglio 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive ed ha presentato una revisione del programma in data 4 ottobre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio², è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma "Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 4 ottobre 2022.

Articolo 2

1. L'importo massimo a titolo del FESR per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 1 106 727 109 EUR, da finanziarsi a titolo della seguente linea di bilancio specifica secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:

05 02 01.01: 1 106 727 109 EUR (FESR – regioni meno sviluppate).

3. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

Articolo 3

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione di

- Condizione abilitante tematica ‘Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue’;
- Condizione abilitante tematica ‘Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti’.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26.10.2022

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione



IT
ALLEGATO I

Dotazioni finanziarie per anno (in EUR)

Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR	Meno sviluppate	0	189 051 432	192 092 834	195 199 479	198 362 043	82 185 894	82 185 895	83 824 766	83 824 766	1 106 727 109
Totale		0	189 051 432	192 092 834	195 199 479	198 362 043	82 185 894	82 185 895	83 824 766	83 824 766	1 106 727 109

IT
ALLEGATO II

Dotazione finanziaria complessiva per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
1	1	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	238 084 669	202 371 625	35 713 044	102 036 286	102 036 286		340 120 955	70,0000001470%
1	2	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	111 917 779	95 129 951	16 787 828	47 964 762	47 964 762		159 882 541	70,0000001876%
2	3	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	365 773 310	310 906 787	54 866 523	156 759 990	156 759 990		522 533 300	70,0000000000%
2	4	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	36 798 676	31 278 821	5 519 855	15 770 861	15 770 861		52 569 537	70,0000001902%
4	5	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	157 708 613	134 052 094	23 656 519	67 589 406	67 589 406		225 298 019	69,9999998668%
5	6	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	157 708 613	134 052 094	23 656 519	67 589 406	67 589 406		225 298 019	69,9999998668%
TA36(4)	7	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	38 735 449	32 925 076	5 810 373	16 600 907	16 600 907		55 336 356	69,9999996386%
			Totale FESR	Meno sviluppate	1 106 727 109	940 716 448	166 010 661	474 311 618	474 311 618		1 581 038 727	70,0000000063%
			Totale generale		1 106 727 109	940 716 448	166 010 661	474 311 618	474 311 618		1 581 038 727	70,0000000063%